Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vermop Salmon GmbH è condannata alle spese.
- (1) GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA)

(Causa T-170/11) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA — Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Territorio rilevante — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 258/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente C. Spintig, U. Sander e H. Förster, successivamente C. Spintig, S. Pietzcker e R. Jacobs, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Grosseto) (rappresentante: H. Vogler, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rivella International AG è condannata alle spese.
- $(^{1})$ GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA)

(Causa T-227/11) (1)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bluepod MEDIA — Marchio comunitario figurativo anteriore blue spot e marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori BlueSpot — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009»)

(2012/C 258/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wall AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Nordemann e T. Boddien)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 10 febbraio 2011 (procedimento R 301/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Wall AG e la Bluepod Media Worldwide Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wall AG è condannata alle spese.
- (1) GU C 194 del 2.7.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston/UAMI (Forma di una bottiglia)

(Causa T-323/11) (1)

(«Marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»)

(2012/C 258/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA (Lima, Perù) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e C. Morán Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 2238/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- L'Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA è condannata alle spese.
- (1) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Causa T-361/11) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DOLPHIN — Marchio comunitario denominativo anteriore DOLPHIN — Rigetto parziale dell'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 258/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti J. Güell Serra e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Bullock e R. Pethke, successivamente P. Bullock e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1443/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Hand Held Products, Inc. e la Orange Brand Services Ltd.

Dispositivo

 La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

- (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1443/2010-1) è annullata nella parte in cui ha respinto l'opposizione per gli accessori elettrici ed elettronici.
- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- La Hand Held Products, Inc. e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.
- (1) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)

(Causa T-389/11) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY — Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico — Prova — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 258/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Chang Qing Qing (Firenze)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Chang Qing Qing

Dispositivo

- La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1) è annullata per quanto riguarda, da un lato, i prodotti rientranti nella classe 9 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, nonché, dall'altro, le pietre e i metalli preziosi, rientranti nella classe 14 di detto Accordo.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.